



COMUNE DI FURCI SICULO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER

SETTORE VIGILANZA

Capitolato d'oneri per l'affidamento in concessione della gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento dei veicoli senza custodia nel Comune di Furci Siculo. Periodo 04.10.2025 al 31 dicembre 2026.

Art. 1

Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione a soggetto esterno della gestione e controllo della sosta nelle aree destinate alla sosta dei veicoli sulle quali la stessa è subordinata al pagamento di una somma, ad esclusione delle aree diversamente individuate (carico e scarico merci, passi carrabili, parcheggi-rosa parcheggi riservati ai diversamente abili etc,) ubicati nel territorio del Comune di Furci Siculo.

Il concessionario dovrà garantire la perfetta funzionalità del servizio con risorse umane in numero sufficiente e in grado di assicurare in ogni ambito e fase del servizio la necessaria efficacia dello stesso.

Il servizio riguarda le aree individuate con delibera di Giunta Comunale n. 301 del 25.11.2020 come modificata con delibera di G.C. n. 301 del 02.12.2020 e con delibera di G. C. n. del 08.07.2021 ed istituite con Ordinanza Sindacale n. 22 del 08.03.2022, modificata ed integrata con Ordinanza Sindacale n. 148 del 09.12.2022, da gestire anche attraverso la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, ove mancante, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, l'impiego di personale di sorveglianza per l'accertamento delle violazioni, l'installazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di un numero adeguato di parcometri per il pagamento della sosta (numero minimo di cinque apparecchiature) e la loro gestione.

Art. 2

Durata della concessione

La concessione decorre dal 04.10.2025, e comunque dalla data di consegna del servizio all'aggiudicatario, fino al 31 dicembre 2026, oltre eventuale proroga.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del Codice dei Contratti la durata della concessione non è prorogabile, salvo la revisione di cui all'art. 192 comma 1 in combinato disposto con l'art. 120 del vigente Codice dei contratti che testualmente recita: *in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto".*

Art. 3

Importo complessivo presunto

L'importo complessivo presunto della concessione, sulla base dei dati risultanti del periodo precedente ammonta a € 33,000 (€ 27.000,00 oltre € 6.000 per eventuale proroga).

Il valore complessivo stimato è puramente indicativo, potendo variare in aumento o in diminuzione a seconda dei ricavi ottenuti dal concessionario. Tali importi complessivi non costituiscono pertanto titolo di pretesa alcuna da parte del concessionario.

L'importo stimato, pertanto, non vincola in alcun modo il concedente a riconoscere eventuali richieste di modifica delle condizioni economiche e tecniche di aggiudicazione, qualora le riscossioni effettivamente realizzate dovessero discostarsi dal predetto valore stimato.

A seguito della preliminare valutazione effettuata dall'Ente concedente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. N.81/2008, non sono rilevabili rischi "interferenti" per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da 'interferenza' (gli oneri per la sicurezza "da interferenza" sono pari a zero).

La concessione consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (introiti derivanti dal pagamento delle soste) nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

I concorrenti, per l'affidamento della concessione oggetto della presente gara, dovranno indicare nell'offerta economica un importo percentuale, rispetto agli incassi effettivi, da riconoscere al Comune (aggio) che dovrà essere superiore alla misura percentuale minima del 18% (diciottopercento) posta a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte pari o in diminuzione.

Art. 4

Disciplina economica della concessione

Il corrispettivo spettante al concessionario consiste negli importi derivati dalla vendita dei biglietti "gratta e sosta", dagli abbonamenti dai dispositivi per la riscossione (parcometri), da installare a carico del concessionario, dai pagamenti mediante app, dalle eventuali tariffe evase al netto della percentuale spettante al Comune stabilita in sede di gara.

Il concessionario procederà direttamente ad incassare tutti i proventi della gestione del servizio, fatto salvo quanto previsto in tema di sanzioni amministrative, la cui successiva gestione compete interamente all'Ente concedente.

Il Concessionario dovrà versare trimestralmente al Comune la corrispettiva percentuale sugli incassi, come stabilita in sede di gara. La ditta dovrà rendicontare trimestralmente su rapporti cartacei e/o informatici entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, le registrazioni degli incassi all'Ufficio di Polizia Municipale.

La vigilanza ed il controllo di efficienza tecnica e contabile (incassi effettivi) su tutta l'attività svolta dal concessionario sarà esercitata dall'Ente per il tramite la Polizia Municipale. Il monitoraggio delle entrate sarà effettuato dall'Ente concedente tramite l'accesso su sistema centralizzato garantito dal concessionario.

Art. 5

Individuazione delle aree

Le aree destinate alla sosta a pagamento dei veicoli senza custodia, ad eccezione dei tratti individuati da diversa segnaletica, sono quelle indicate con delibera di G.C. n. 301 del 25.11.2020 che qui si confermano e si elencano:

Via IV Novembre - lato mare- dall'intersezione con Via C. Duilio all'intersezione con Via Castello (circa n. 60).

Le stesse potranno subire variazioni su indicazione dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenuti motivi tecnici, in attuazione di piani del traffico o per qualsiasi altra motivazione ritenuta necessaria dall'Ente.

L'Amministrazione può in ogni caso stabilire, con apposito provvedimento, l'istituzione di nuove aree di sosta a pagamento affidandole agli stessi patti e condizioni del presente Capitolato.

Art. 6

Orari – Tariffe - Esenzioni

Il servizio deve essere assicurato nelle zone individuate con orari, tariffe e modalità stabiliti negli atti sopra indicati e nel presente capitolato che vengono di seguito riportati:

Area interessata:

Via IV Novembre - lato mare- dall'intersezione con Via C. Duilio all'intersezione con Via Castello.

Periodo di vigenza annuale.

- orario giornaliero di vigenza dal 01 ottobre al 31 maggio: antimeridiano dalle ore 08,30 alle ore 13,00 pomeridiano dalle ore 16,00 alle ore 20,30, tutti i giorni escluso domenica e festivi;
- orario giornaliero di vigenza dal 01 giugno al 30 settembre: antimeridiano dalle ore 08,30 alle ore 13,00 pomeridiano dalle ore 17,00 alle ore 21,30 tutti i giorni compreso domenica e festivi.
- È consentita la sosta gratuita nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre nei giorni di domenica e festivi, agli autorizzati muniti di pass.
- sosta gratuita per un periodo 15 minuti, mediante segnalazione, a carico dell'utente, dell'orario di arrivo chiaramente evidenziato.

Le tariffe da applicare sono le seguenti:

- ½ ora € 0,50
- 1 ora € 1,00
- Metà giornata (fascia antimeridiana e pomeridiana) € 3,00
- Intera giornata € 5,00
- Abbonamento mensile: dal 01 ottobre al 30 aprile: € 80,00 - dal 01 maggio al 30 settembre: € 100,00
- Abbonamento annuale € 150,00

Sono esentati dal pagamento della relativa tariffa:

- Corpi di polizia in servizio
- Vigili del fuoco in servizio
- Mezzi di soccorso in servizio
- Forze armate
- Pubbliche Amministrazioni in servizio
- Associazioni di volontariato limitatamente ai servizi da svolgere
- Medici con contrassegno in servizio
- Enti erogatori di pubblici servizi o di interesse cittadino. I veicoli dovranno essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa.
- Mezzi del Comune di Furci Siculo in servizio.
- I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.92 n.495 art. 381, commi 2 e 3, D.P.R. 503/96 art.12 comma 3
- I conducenti dei veicoli a completa trazione elettrica (non ibridi) per un massimo di 60 minuti previa esposizione di disco orario
- Gli autoveicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni che espongono il permesso (pass) rosa per un massimo di 60 (sessanta) minuti, con obbligo di segnalazione dell'orario di inizio della sosta.

Art. 7

Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione

La concessione verrà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo sulla percentuale posta a base d'asta mediante procedura negoziata sulla piattaforma telematica MEPA con gli operatori che hanno manifestato interesse a seguito avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato

Art. 8

Personale addetto al servizio

Le attività del servizio in questione saranno svolte dal concessionario con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale.

Il controllo in ordine alla regolarità della sosta dei veicoli nelle aree di sosta a pagamento è esercitato dal concessionario per il tramite di personale munito della qualifica di Ausiliario della sosta/traffico conferita dal Sindaco del Comune di Furci Siculo ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Successivamente all'aggiudicazione, l'Ente provvederà a conferire le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione, ai dipendenti della ditta concessionaria, previa idonea formazione o verifica del possesso dei requisiti necessari.

Il concessionario provvederà a fornire al personale incaricato delle funzioni di Ausiliario della sosta/traffico apposita divisa diversa da quella degli Agenti della Polizia Municipale.

Ciascun ausiliario della sosta/traffico dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento plastificato con foto, nome e cognome, numero di matricola, logo del Comune di Furci Siculo e ragione sociale del concessionario.

Il concessionario si impegna a garantire un numero sufficiente di addetti, tali da assicurare il controllo della sosta ininterrottamente durante gli orari stabiliti.

Gli ausiliari dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e alla circolazione delle aree oggetto di controllo.

In caso di ripetuti errori o di inadempienze gravi nell'espletamento delle funzioni sopracitate, o qualora venga accertato che il comportamento di taluno degli addetti alla vigilanza non sia soddisfacente o sia incompatibile con la funzione assegnatagli, l'Ufficio di Polizia Municipale, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in qualsiasi momento la revoca della qualifica di Ausiliario e conseguentemente la decadenza dal provvedimento di nomina.

Il personale che il concessionario impiegherà per l'esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente Ufficio di Polizia Municipale circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Il concessionario dovrà comunicare per iscritto al Comune di Furci Siculo i nominativi delle persone impiegate, tra cui un referente, le rispettive qualifiche ed il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve espletare. In caso di sostituzione di detto personale dovrà essere data comunicazione scritta al Comune.

Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

L'Amministrazione Comunale, si riserva anche la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o ispezioni alle aree e a tutta la documentazione riguardante la gestione del servizio secondo le modalità che riterrà opportune.

Art. 9 **Titoli di sosta.**

Per la gestione del servizio potranno essere utilizzati:

- i biglietti a cancellatura di velo prestampato ("gratta e sosta") numerati progressivamente. La vendita dei "gratta e sosta" potrà essere effettuata dallo stesso concessionario tramite il personale ausiliario addetto al servizio o tramite i punti vendita convenzionati.
- abbonamenti
- tagliandi di sosta rilasciati dai parcometri.
- servizio di pagamento mediante app

Il costo di produzione dei tagliandi prepagati nonché l'installazione e la manutenzione dei parcometri sarà a totale carico del concessionario.

Art. 10 **Variazioni delle aree delle tariffe e degli orari**

L'ente concedente si riserva il diritto di modificare le tariffe nonché i tempi di sosta e la superficie delle aree destinate alla sosta a pagamento, senza apportare alcuna modifica all'aggio dovuto al Comune dal concessionario. In caso di lavori o manifestazioni che dovessero interessare le aree oggetto della presente concessione, nella corrente viabilità, l'Ente concedente si riserva di disporre l'esenzione, per la durata delle stesse.

L'Ente concedente, a propria discrezione o su proposta del concessionario del servizio, potrà autorizzare l'ampliamento delle aree di sosta a pagamento in zone ritenute strategiche agli effetti di pubblica utilità e/o per il miglioramento della viabilità innanzitutto sotto i profili della sicurezza.

Qualora vengano realizzate nuove aree il concessionario è tenuto ad assumere anche la gestione delle stesse secondo le modalità e le tariffe sopra descritte.

Qualora l'Ente concedente decida per un aumento o una diminuzione definitiva delle tariffe applicate all'utenza o per strategie di viabilità decise dallo stesso e a seguito di ciò intervenga la necessità di incrementare o ridurre le aree destinate alla sosta a pagamento, l'aggio dovuto dal concessionario non subirà alcuna variazione.

Art. 11 **Modalità di accertamento delle violazioni della sosta a pagamento.**

Il controllo della sosta nelle aree a pagamento dovrà avvenire ad opera degli ausiliari della sosta/traffico.

Ai dipendenti della ditta concessionaria verranno conferite, con provvedimento del Sindaco del Comune di Furci Siculo, le funzioni di ausiliario della sosta/traffico per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree interessate dalla sosta a pagamento. A tal fine, sarà cura della Ditta concessionaria effettuare la necessaria formazione periodica al personale in servizio. Il concessionario dovrà garantire tale servizio per l'intero periodo contrattuale. Gli incaricati di tale servizio dovranno essere riconoscibili nella loro funzione con adeguato vestiario, a carico del concessionario, i cui segni distintivi sono stabiliti all'art. 9 del presente Capitolato. L'ausiliario della sosta/traffico, qualora coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine a irregolarità delle soste o altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere sollecito intervento della Polizia Municipale che dovrà assicurarli nel più breve tempo possibile. L'attività degli ausiliari potrà essere svolta anche ricorrendo all'uso di dispositivi palmari il cui costo è a carico del concessionario.

La sosta del veicolo senza l'esposizione del tagliando di sosta è considerato mancato pagamento e comporta il pagamento della relativa somma (c.d. tariffa evasa) con una penale pari ad €. 6,00.

Il mancato pagamento di tali accertamenti entro giorni 10 (dieci) dalla loro effettuazione legittima il concessionario a dar corso alle procedure legali per il recupero delle somme richieste oltre alle spese accessorie, nonché legittima la Polizia Municipale a contestare le infrazioni previste dagli artt. 7 e 157 del codice della strada.

Copia dell'accertamento per mancato pagamento della sosta dovrà essere consegnato al trasgressore, se presente, o comunque posizionato sotto il tergicristallo del veicolo.

Il concessionario trasmetterà all'Ente concedente, entro 30 gg. dalla data di rilevamento, gli avvisi di accertamento non pagati, per i procedimenti di cui al punto precedente.

Qualora gli avvisi trasmessi risultassero già pagati o comunque contenessero dati errati, l'affidatario rimborserà all'Ente le spese di notifica ed accertamento delle infrazioni contestate.

La sosta del veicolo col tagliando scaduto comporta il pagamento di una somma corrispondente alle ore non pagate dal momento di scadenza del tagliando alla fine del turno di sosta.

Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi riguardanti i verbali elevati dal personale ausiliario della sosta/traffico saranno gestiti dall'Ente per il tramite della Polizia Municipale alla quale compete anche l'indirizzo, il coordinamento, il controllo e l'organizzazione dell'attività degli accertamenti, di intesa con il concessionario e comunque nel rispetto della vigente normativa.

I proventi delle sanzioni pecuniarie saranno introitati, a suo esclusivo beneficio, dal Comune di Furci Siculo.

Il concessionario, nell'ambito delle attività oggetto di concessione ed al fine di un coordinato espletamento di tutti i procedimenti inerenti, avrà accesso ai locali e alle apparecchiature informatiche della Polizia Municipale garantendo l'assistenza e l'informazione agli utenti mediante la realizzazione di uno sportello informativo con modalità di funzionamento concordate.

Art. 12

Obblighi a carico del concessionario

Il Concessionario dovrà, con oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di

legge e regolamentari, nonché di quanto previsto dal presente Capitolato:

- a) Apposita installazione di segnaletica verticale e orizzontale, ove mancante, necessaria a delimitare le aree di sosta oggetto del servizio con rifacimento degli attraversamenti pedonali già esistenti e l'eventuale istituzione di nuovi secondo direttive del Comando di Polizia Municipale, nonché la relativa manutenzione, conformemente alle norme vigenti in materia, su indicazioni e per il tramite della Polizia Municipale entro gg. 10 (dieci) dal ricevimento della segnalazione.
- b) La segnaletica d'informazione ben visibile dall'utenza, riportante gli orari e le tariffe in vigore all'interno delle aree di sosta a pagamento, nonché la relativa manutenzione ed eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il miglior svolgimento del servizio.
- c) L'installazione e la manutenzione dei dispositivi automatizzati per la riscossione (parcometri) minimo 5 (cinque) apparecchiature. Alla scadenza del Contratto, sostenere i costi per lo smantellamento dei parcometri e per il ripristino della sicurezza delle relative aree di occupazione. I dispositivi per la riscossione automatizzata, parcometri dovranno essere installati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto e di avvio del servizio sotto riserva di legge.
- d) Stampa e distribuzione dei titoli di sosta "gratta e sosta" – abbonamenti - attivazione pagamento del servizio mediante app per telefoni cellulari.
- e) Provvedere a svolgere, con proprio personale qualificato, al quale sarà attribuita la funzione di ausiliario del traffico, le attività di controllo della sosta, nelle aree oggetto della concessione e limitrofe, secondo le modalità concordate con l'Amministrazione. L'Amministrazione gestirà il relativo procedimento sanzionatorio e i proventi delle sanzioni stesse saranno introitati direttamente dall'Amministrazione.
- f) Attivazione di un sistema centralizzato in cui devono confluire i dati degli incassi derivanti dalla gestione del servizio consultabile dal concessionario e dall'Ente concedente.
- g) Individuazione di un referente quale responsabile per la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. A tale responsabile l'Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici, farà riferimento per ogni evenienza e per impartire tutte quelle disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della gestione complessiva del servizio,

nonché per eventuali comunicazioni d'urgenza inerenti guasti agli impianti o potenziali stati di pericolo derivanti dagli impianti installati dal gestore.

Art. 13

Caratteristiche minime dei parcometri

I parcometri dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: a) Configurazione pagamento, accettazione monete, tessera prepagata, carte di credito ecc.; b) Essere omologate dal Ministero dei Lavori Pubblici (occorre allegare copia approvazione all'atto della firma del contratto) rispondere ai requisiti previsti dal Codice della Strada; d) Essere conformi alla direttiva CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica; e) Avere notevole resistenza agli agenti atmosferici ed agli atti vandalici.

Art. 14

Recesso

Ai sensi dell'art. 190 comma 1 del D.lgs. 36/2023 s.m.i. l'ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto dalla stessa se dovessero verificarsi una o più delle seguenti condizioni:

- la concessione ha subito una modifica sostanziale che richiederebbe una nuova procedura di aggiudicazione della stessa;
- il concessionario si trova, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della stessa.

Il recesso sarà esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A.R. e lo stesso avrà effetto decorsi 15 giorni dalla consegna della stessa.

Art. 15

Risoluzione

L'Ente Concedente può risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. La risoluzione del Contratto è disciplinata dagli art. 1453 e ss. del codice civile

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Ente risolverà unilateralmente il contratto durante il periodo della sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'affidamento, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- c) per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Ente;
- d) esecuzione ritardata per negligenza del concessionario in considerazione di contestazione di avvio;
- e) eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- f) mancato versamento, per più di due volte, alle scadenze previste, degli importi dovuti;
- g) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- h) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- i) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- j) mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze obbligatorie.

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dal concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà pretendere, oltre all'obbligo di rimediare all'infrazione accertata, entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione di € 50,00 sino a € 500,00.

Art. 16 Garanzie

A garanzia del versamento delle somme, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva pari al 5% del valore del contratto (art. 53, comma 4, D.Lgs n. 36/2023).

Art. 17 Divieto di subappalto

Il concessionario non può cedere o subappaltare il servizio di gestione delle aree di sosta oggetto di concessione, pena dell'immediata risoluzione del contratto

Art. 18 Obbligo di riservatezza- Trattamento dati

Il concessionario, nell'ambito dell'esecuzione del contratto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati e i documenti di cui verrà a conoscenza e in possesso, garantendo altresì che gli stessi non siano utilizzati, riprodotti, divulgati o diffusi a terzi.

Qualsivoglia violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza di cui sopra, salvo più grave illecito, espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale.

Il concessionario si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

L'ente concedente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dal concessionario nello svolgimento delle prestazioni previste come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Ai sensi della normativa vigente in materia, D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), il concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dello stesso.

Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Art. 19 Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in pendenza del contratto e che non possano essere definite in via amministrativa, dovranno essere demandate esclusivamente alla competente Autorità Giudiziaria e sarà competente il giudice del foro di Messina.

Art. 20 Rinvio a disposizioni di legge

Oltre agli obblighi specificamente indicati, il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare integralmente la normativa vigente nonché tutte le prescrizioni contenute nel regolamento comunale, negli atti di gara e nel contratto per la gestione del servizio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.